

Le seguenti condizioni generali di compravendita sostituiscono l'edizione delle condizioni generali di compravendita del 15/04/2011 ore 16:00 ed entrano in vigore a partire dal 02/08/2013 ore 16:00.

I. Nozioni generali, diritto applicabile

1. Applicatore delle presenti condizioni generali di compravendita

L'applicatore delle presenti condizioni generali di compravendita è la Auktion & Markt AG, una società per azioni fondata secondo il diritto della Repubblica Federale Tedesca, con sede a Wiesbaden e inserita nel registro delle imprese presso il tribunale di Wiesbaden con il numero di registro HRB 20968.

2. Oggetto delle presenti condizioni generali di compravendita

Oggetto delle presenti condizioni generali di compravendita è la regolazione della vendita di beni mobili da parte dell'applicatore quale impresa (in seguito denominato il „venditore“) a persone che sono anch'esse imprese e non consumatori finali (in seguito denominati „acquirente“). L'acquisto avviene tramite la piattaforma internet all'URL www.autobid.de e l'esecuzione della vendita prende una forma simile ad una vendita all'asta. Tuttavia vengono a crearsi operazioni di vendita giuridicamente vincolanti ai sensi dei §§ 145 - 151 del Codice Civile tedesco e non tramite aggiudicazione ai sensi del §156 del Codice Civile Tedesco.

Le condizioni generali di compravendita trovano applicazione su tutti i tipi di azioni di vendita all'URL www.autobid.de; a meno che il venditore non dichiari l'esistenza di condizioni generali di compravendita speciali per determinate azioni di vendita.

3. Condizioni generali di compravendita differenti

Le seguenti condizioni generali di compravendita valgono anche per affari futuri con l'acquirente, a meno che il venditore, prima di attuare gli affari futuri, non le abbia sostituite con altre e ne abbia data comunicazione all'acquirente. Condizioni generali di compravendita dell'acquirente differenti da queste

non hanno validità, anche se non sono state esplicitamente rifiutate nei confronti dell'acquirente.

4. Diritto applicabile

È applicabile esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca e viene espressamente esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite (CISG).

II. Iscrizione dell'acquirente, ammissione come acquirente

1. Iscrizione dell'acquirente

I consumatori ai sensi del § 13 del Codice Civile tedesco non possono essere acquirenti. Acquirenti possono essere esclusivamente imprese ai sensi del §14 del Codice Civile tedesco, che acquistano l'oggetto della vendita per l'esercizio della loro professione, qualora l'oggetto della loro attività o professione sia il commercio di autoveicoli.

Ogni acquirente deve iscriversi e registrarsi per iscritto prima di partecipare per la prima volta a un'azione di vendita. Prima di essere autorizzato all'offerta, ogni acquirente deve dichiarare e provare la propria qualità di imprenditore e la propria qualità di commerciante di autoveicoli. Il tipo di prova da produrre è a discrezione del venditore.

Per gli acquirenti che risiedono all'interno della Repubblica Federale tedesca, la prova da produrre deve sempre consistere in: copia della denuncia di inizio di attività commerciale per le società; nel caso di commercianti e di società iscritti nel registro delle imprese, un estratto del registro delle imprese, una copia della carta d'identità del titolare della ditta (o dell'amministratore delegato/del consiglio direttivo iscritto nel registro delle imprese).

Per gli acquirenti residenti al di fuori della Repubblica Federale tedesca, vanno presentate aggiuntivamente le rispettive traduzioni giurate in lingua tedesca dei documenti in lingua straniera. Gli acquirenti residenti in uno stato dell'Unione europea e gli acquirenti residenti all'interno della Repubblica Federale tedesca, devono inoltre presentare il numero identificativo internazionale IVA valido che è stato loro assegnato.

Oltre ai documenti sopracitati, tutti gli acquirenti devono rendere al venditore la dichiarazione di registrazione firmata, oltre che l'accordo sul foro di competenza e il riconoscimento delle condizioni generali di vendita.

2. Ammissione come acquirente

Dopo aver dimostrato di essere un'impresa ai sensi delle sopracitate disposizioni, l'acquirente riceve dal venditore una conferma di registrazione. Questa gli viene recapitata per e-mail e contiene la password destinata personalmente all'acquirente. Con la password assegnata e con il „nome utente“ scelto liberamente dall'acquirente, l'acquirente può effettuare un log-in nelle azioni di vendita, non appena l'acquirente ha spedito al venditore i documenti citati al punto 1. Il „nome utente“ viene rappresentato nella videata dell'azione di vendita ed è visibile a tutti i partecipanti, mentre il nome dell'acquirente rimane anonimizzato, come anche la password resta segreta.

Ogni acquirente deve dare informazione immediata e scritta al venditore della modifica dei propri dati (ad es. nome, sede, indirizzo).

Per il resto, il venditore si riserva il diritto di ammissione dell'acquirente a una determinata azione di vendita. Il venditore non rifiuterà l'ammissione in modo ingiusto.

III. Realizzazione del contratto

1. Invito a presentare un'offerta

Il venditore mette al bando beni mobili in cataloghi di vendita elettronici. Ogni bene mobile è ivi inserito con l'indicazione di un prezzo minimo. Nel catalogo è inoltre indicato per ogni bene mobile se si tratta di un oggetto nuovo o usato, se la vendita avviene eccezionalmente come „vendita al netto delle imposte“, ovvero se il prezzo di acquisto corrisponde all'offerta più alta al netto dell'IVA. Con la pubblicazione del catalogo di vendita in internet, il venditore compie l'invito ai potenziali a presentare la loro offerta.

2. Scadenza dell'offerta, offerte, vincolo alle offerte

a) La durata della „hotbid-phase“ viene fissata dal venditore per ogni asta. La cosiddetta „hotbidphase“ ricomincia di nuovo

dopo che è stata fatta ogni offerta. Se durante la „hotbid-phase“ non viene presentata altra offerta, la fase finisce allo scadere del tempo stabilito dal sistema e il periodo di offerta si conclude.

b) Il venditore si riserva il diritto di concludere anticipatamente la „hotbid-phase“ in casi particolari.

c) Il venditore fa un'offerta indicando un numero prima che l'offerta scada. L'offerta può essere anche inferiore al prezzo minimo. L'acquirente è vincolato alla sua offerta solo fino allo scadere di 48 ore dallo scadere della „hotbid-phase“; nel caso di offerte inferiori al prezzo minimo e rappresentate sullo schermo con l'indicazione „con riserva“, l'acquirente è vincolato fino allo scadere di 72 ore dallo scadere della „hotbid-phase“. Allo scadere del termine di offerta non possono più essere presentate altre offerte.

Le offerte non possono essere fatte soltanto inserendo numeri durante il periodo di offerta, bensì anche prima offrendo un prezzo massimo nell'assistente elettronico per le offerte. L'assistente per le offerte è uno strumento tecnico che, fino al raggiungimento dell'offerta massima indicata, offre automaticamente di più rispetto alle altre offerte presentate elettronicamente, utilizzando gli aumenti minimi di prezzo indicati nel catalogo dell'asta.

3. Accettazione dell'offerta

Il venditore ha la facoltà di rifiutare le offerte dell'acquirente aventi un prezzo inferiore al prezzo minimo. Il venditore ha inoltre la facoltà di rifiutare anche offerte con un prezzo superiore al prezzo minimo e non ha l'obbligo di accettare le offerte del venditore. Il venditore accetterà l'offerta maggiore, a meno che non faccia uso del suo diritto di rifiuto dell'offerta. Il venditore decide, entro la durata del vincolo all'offerta imposto all'acquirente, se accettare l'offerta dell'acquirente. La comunicazione relativa all'accettazione avviene tramite una e-mail del venditore all'acquirente, indicante che il venditore accetta l'offerta. Per il resto, si rinuncia a una separata dichiarazione di accettazione da parte dell'acquirente.

4. Contratto di compravendita

Con la comunicazione via e-mail contenente l'accettazione del venditore, si realizza il contratto di compravendita tra venditore e acquirente.

5. Prezzo di acquisto

a) Acquirenti provenienti dalla Repubblica Federale Tedesca

Il prezzo di acquisto corrisponde alla massima offerta dell'acquirente e comprende l'IVA in vigore nella Repubblica Federale Tedesca (vendita al lordo) e al tasso rispettivamente in vigore, a meno che nel catalogo di vendita non sia espressamente fatta indicazione diversa per il bene in questione. Il venditore emetterà agli acquirenti tedeschi una fattura riportante il prezzo netto e l'importo espressamente dichiarato dell'IVA al tasso rispettivamente in vigore. La precedente frase non vale se si tratta di vendita al regime del margine ai sensi del §25a della legge tedesca sull'imposta sul valore aggiunto.

b) Acquirenti provenienti da Stati UE al di fuori della Repubblica Federale Tedesca

Gli acquirenti provenienti da altri stati dell'UE al di fuori della Repubblica Federale Tedesca devono dare informazione scritta al venditore, prima di procedere all'offerta di beni tassati ai sensi della legge sull'imposta sul valore aggiunto, del numero identificativo internazionale IVA valido a loro assegnato. In questa occasione, egli deve inoltre garantire al venditore che il bene acquistato sarà immediatamente portato in un altro stato dell'UE al di fuori della Repubblica Federale Tedesca.

L'acquirente riceve innanzi tutto una fattura al lordo delle imposte per il prezzo di acquisto e per i costi di disbrigo del contratto. Se valgono le condizioni previste dalla legge tedesca sull'imposta sul valore aggiunto, il venditore riceverà una fattura al netto delle imposte per il prezzo di acquisto e per i costi di disbrigo del contratto.

La liquidazione della fattura deve avvenire per bonifico bancario su uno dei conti bancari intestati al venditore.

I documenti che l'acquirente deve presentare per il disbrigo conforme alla legge tedesca sull'imposta sul valore aggiunto sono indicati nelle informazioni particolari per i clienti UE [sezione download].

c) Acquirenti provenienti da stati extra-UE (paesi terzi)

Gli acquirenti provenienti da Stati extra-UE (paesi terzi) sono tenuti al pagamento di una garanzia sul prezzo di acquisto, pari al valore dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente

valida nella Repubblica Federale Tedesca. Tale garanzia verrà immediatamente rimborsata all'acquirente, non appena saranno date le condizioni ai sensi della legge tedesca sull'imposta sul valore aggiunto. Perché siano date, va presentata al venditore la dichiarazione di esportazione provvista di un timbro dell'ufficio doganale dell'UE. La garanzia sarà rimborsata all'acquirente subito dopo la ricezione del modulo. Il diritto al pagamento della garanzia è cedibile solo previo benestare del venditore.

d) Costi di disbrigo del contratto

aa) L'acquirente corrisponde, oltre al prezzo di acquisto, anche i costi di disbrigo del contratto. I costi di disbrigo del contratto (spese) si riferiscono al listino prezzi del venditore rispettivamente in vigore e consultabile al [listino prezzi](#).

Per le azioni di vendita su Marktplatz è in vigore un listino prezzi particolare.

bb) Il pagamento dei costi di disbrigo del contratto scade con il prezzo di acquisto.

e) Costi per le operazioni di pagamento, adempimento

I costi per le operazioni bancarie dall'estero sono a carico dell'acquirente.

Se nel caso specifico è stato concordato di prendere a riporto assegni o cambiali, questo avviene al fine dell'adempimento e non quale adempimento stesso.

IV. Fatture elettroniche

1. L'acquirente dichiara il suo benestare all'invio di fatture elettroniche.

2. L'invio della fattura elettronica avviene sulla mail box dell'acquirente.

3. Si informa l'acquirente che egli è tenuto al controllo della firma elettronica della fattura elettronica.

4. Si informa l'acquirente che la fattura inviata in forma elettronica può essere stampata su carta; il formato cartaceo non vale tuttavia quale ricevuta fiscale.

5. La fattura inviata in forma elettronica deve essere conservata dieci anni proprio come una fattura su supporto cartaceo.

V. Impegno al pagamento anticipato

L'acquirente si impegna al pagamento anticipato del prezzo di acquisto e dei costi di disbrigo del contratto (punto III.5.) alla conclusione del contratto. L'acquirente riceve quindi il bene solo dopo aver adempiuto completamente ai suoi doveri di pagamento.

VI. Trasferimento del rischio, ritiro, passaggio di proprietà

1. Trasferimento del rischio

Con il pagamento del prezzo di acquisto, il rischio di peggioramento accidentale e di perimento accidentale del bene viene trasferito all'acquirente.

2. Ritiro

a) I beni venduti devono essere ritirati dall'acquirente a proprie spese presso l'ubicazione del bene comunicata nel catalogo elettronico di vendita.

b) Gli acquirenti provenienti da stati dell'UE al di fuori della Repubblica Federale Tedesca possono lasciare ritirare ed esportare dalla Repubblica Federale Tedesca il bene acquistato solo tramite una società di spedizioni operante a nome e a carico dell'acquirente.

Non è ammesso il ritiro personale o il ritiro tramite altri terzi.

Lo spedizioniere deve presentare una certificazione di spedizione come secondo il modello di certificazione del venditore („certificazione di spedizione estesa“).

3. Passaggio di proprietà

Subito dopo il pagamento della fattura, l'acquirente riceve un documento per il ritiro. Presentando il documento per il ritiro, l'acquirente riceve il bene acquistato all'ubicazione indicata, fatti salvi gli accordi al punto VI. 2.

VII. Diritto di ritenzione del venditore

Il venditore ha la facoltà di rifiutare la consegna del documento per il ritiro e la consegna del bene fintanto che l'acquirente non ha adempiuto tutti i suoi obblighi nei confronti del venditore, anche se tali obblighi scaturiscono da altre vendite e/o altri rapporti giuridici.

VIII. Patto di riservato dominio

Tutti i beni usati restano proprietà del venditore fino all'adempimento dell'acquirente di tutti i diritti del venditore. L'acquirente non ha la facoltà di pignorare i beni mobili o di trasferirli come garanzia. L'acquirente ha la facoltà di rivendere il bene usato nell'ambito di un movimento di affari regolare. Nel caso di rivendita, il riservato dominio si estende anche al credito legato al prezzo di rivendita (riserva prolungata della proprietà).

IX. Condizioni di pagamento e riserva di adempimento sostitutivo

Il completo pagamento del prezzo di acquisto e dei costi di disbrigo del contratto scade con la ricezione della fattura. In caso di mancato pagamento, l'acquirente entra in mora dopo 7 giorni dalla data di scadenza senza bisogno di ulteriori dichiarazioni. Qualora fossero presenti dei vizi, l'acquirente non ha alcun diritto di ritenzione, a meno che la consegna non sia evidentemente difettosa oppure non sia palese che l'acquirente ha effettivamente il diritto di rifiutare la consegna del bene acquistato. In questo caso l'acquirente ha il diritto di ritenzione solo se l'importo ritenuto è in adeguato rapporto con i vizi e i costi di adempimento sostitutivo (in particolare della rimozione dei vizi). L'acquirente non ha la facoltà di far valere diritti e pretese derivanti da vizi se non ha corrisposto i pagamenti scaduti e se l'importo scaduto (compresi eventuali pagamenti effettuati) non si trova in adeguato rapporto con il valore del bene mobile difettoso.

X. Recesso dal contratto, diritti in caso di ritardo di pagamento, diritti di compensazione e ritenzione

1. Recesso

Il venditore ha la facoltà di recedere dal contratto se l'acquirente ha dato false informazioni circa la sua affidabilità creditizia, se ha interrotto i suoi pagamenti o se è stata aperta una procedura di insolvenza sul suo patrimonio.

Se il bene viene danneggiato o distrutto prima del trasferimento del rischio, il venditore ha la facoltà di recedere dal contratto se il venditore ha informato immediatamente l'acquirente del danneggiamento o della distruzione e ha subito restituito il prezzo pagato all'acquirente. In seguito al recesso contro restituzione del prezzo di acquisto non sussiste la possibilità di ulteriori rivendicazioni.

Se il bene viene danneggiato o distrutto dopo il trasferimento del rischio e prima del passaggio di proprietà per cause imputabili al venditore, il venditore ha la facoltà di recedere dal contratto se il venditore ha informato immediatamente l'acquirente del danneggiamento o della distruzione e ha subito restituito il prezzo pagato all'acquirente. In seguito al recesso contro restituzione del prezzo di acquisto non sussiste la possibilità di ulteriori rivendicazioni.

2. Danni di mora

a) Il primo sollecito di pagamento è gratuito. In caso di mancato pagamento, segue un secondo sollecito e la fatturazione di costi pari a 15 EUR, a meno che l'acquirente non dimostri che le spese sostenute dal venditore non si sono verificate o non si sono verificate per il citato ammontare.

b) Nel caso in cui l'acquirente sia in ritardo col pagamento, il venditore ha la facoltà di pretendere interessi di mora pari a 8 punti percentuali al di sopra del tasso di interesse di base. Egli si riserva la facoltà di rivendicare un danno superiore. L'acquirente ha la facoltà di provare che al venditore non spettano i danni di mora oppure spettano per un ammontare inferiore.

3. Diritti di compensazione e di ritenzione

All'acquirente spettano diritti di compensazione e di ritenzione solo se le sue contropretese vengono giuridicamente constatate, non vengono confutate oppure vengono riconosciute dal venditore.

XI. Riserva di modifiche

L'equipaggiamento del bene in vendita e le descrizioni aggiuntive sono state redatte dal venditore secondo scienza e coscienza e registrate nei cataloghi di vendita. Minime differenze del bene fornito vengono accettate dall'acquirente, questo vale ad es. per equipaggiamenti inferiori. Equipaggiamenti superiori vanno sempre considerati come un miglioramento del bene fornito.

Le indicazioni inserite nei cataloghi di vendita non sono caratteristiche vincolanti né conferma di una particolare idoneità, né tanto meno dichiarazione di garanzia.

XII. Spese di sosta

Se il rifiuto alla ricezione dell'acquirente porta a un ritardo della presa in consegna, il venditore ha la facoltà di fatturare una mora quotidiana per ritardo di presa in consegna pari a 6,00 € più IVA al tasso rispettivamente in vigore per legge.

L'acquirente ha la facoltà di provare che al venditore non spettano i danni oppure spettano per un ammontare inferiore. Il venditore ha la facoltà di provare che i danni a lui verificatisi corrispondono ad un ammontare superiore.

XIII. Riserva per la fornitura diretta

Viene espressa riserva per la fornitura corretta e puntuale.

Il venditore informerà immediatamente l'acquirente sulla non disponibilità della merce da fornire e, nel caso di recesso dal contratto, provvederà al risarcimento immediato della controprestazione corrispondente.

XIV. Responsabilità per vizi materiali e giuridici

1. Vizi materiali e giuridici

a) Sono escluse rivendicazioni per vizi materiali e giuridici dei beni usati.

b) Per i beni nuovi, il venditore trasferisce all'acquirente i suoi diritti nei confronti del produttore del bene (e nei confronti dei fornitori del venditore) riguardanti i vizi materiali e giuridici. Ai sensi del diritto di compravendita del Codice Civile tedesco, il venditore ha tuttavia una responsabilità sussidiaria per i vizi materiali e giuridici se il produttore del bene (o il fornitore del venditore) non adempie o non adempie completamente i diritti dell'acquirente risultanti da vizi materiali e giuridici trasferiti.

2. Responsabilità sulle trattative precontrattuali e responsabilità per fatto illecito

Si esclude ogni responsabilità per colpe derivanti dalle trattative precontrattuali e per fatto illecito.

3. Limitazione di tutte le esclusioni della responsabilità di queste condizioni generali di compravendita

Per quanto concerne le limitazioni giuridiche espresse nelle presenti condizioni generali di compravendita, si fa eccezione nei seguenti casi:

- premeditazione o dolo o una garanzia espressamente dichiarata,
- vizi al bene causati con premeditazione o grave negligenza,
- danni dovuti a violazioni colpose dei principali diritti derivanti dal contratto,
- in caso di lesioni colpose o gravemente negligenti alla vita, corpo o salute delle persone da parte del venditore, del suo rappresentante legale o dei suoi ausiliari.

XV. Limitazione della responsabilità in caso di ritardo della consegna

1. Responsabilità in caso di ritardo della prestazione

Il venditore non risponde in caso di ritardo della prestazione.

2. Limitazione dell'esclusione della responsabilità

Per i seguenti casi non sussistono limitazioni giuridiche della responsabilità del venditore in caso di ritardo della prestazione:

- premeditazione o dolo o una garanzia espressamente dichiarata,
- vizi al bene causati con premeditazione o grave negligenza,
- danni dovuti a violazioni colpose dei principali diritti derivanti dal contratto,
- in caso di lesioni colpose o gravemente negligenti alla vita, corpo o salute delle persone da parte del venditore, del suo rappresentante legale o dei suoi ausiliari.

XVI. Limitazione della responsabilità in caso di impossibilità

1. Responsabilità in caso di impossibilità

Il venditore non risponde in caso di impossibilità della prestazione.

2. Limitazione dell'esclusione della responsabilità

Per i seguenti casi non sussistono limitazioni giuridiche della responsabilità del venditore in caso di impossibilità della prestazione:

- premeditazione o dolo o una garanzia espressamente dichiarata,
- vizi al bene causati con premeditazione o grave negligenza,
- danni dovuti a violazioni colpose dei principali diritti derivanti dal contratto,
- in caso di lesioni colpose o gravemente negligenti alla vita, corpo o salute delle persone riconducibili a un mancato

adempimento degli obblighi da parte del venditore, oppure a un mancato adempimento degli obblighi da parte del suo rappresentante legale o di suoi ausiliari.

XVII. Diritto di risarcimento danni del venditore

Il diritto del venditore di pretendere il risarcimento dei danni fa riferimento alle disposizioni giuridiche, a meno che non sia stabilito diversamente nelle presenti condizioni generali di compravendita.

Se il venditore pretende il risarcimento dei danni anziché la prestazione, e l'oggetto della vendita non è stato ancora da lui fornito oppure viene da lui ripreso in consegna, egli ha diritto, anche senza particolare presentazione di prove, a un risarcimento dei danni forfettario pari all'8% del prezzo di acquisto. L'acquirente ha la facoltà di provare che il venditore ha subito danni per un ammontare inferiore al danno forfettizzato. Qualora il venditore provasse di aver subito un danno superiore, egli ha la facoltà di richiederne il risarcimento.

XVIII. Recesso

L'acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto nell'ambito delle disposizioni di legge solo se il venditore ha mancato di adempiere i suoi doveri. Nel caso di inadempienze dei doveri del venditore, l'acquirente è tenuto a dichiarare, nell'arco di un periodo di tempo adatto e su richiesta del venditore, se egli preferisca recedere dal contratto o pretendere la fornitura. Nel caso di vizi della merce, valgono tuttavia le disposizioni di legge sul recesso, fatte salve le disposizioni derivanti dalle presenti condizioni generali di compravendita.

XIX. Prescrizione

1. Termine di prescrizione

Il termine di prescrizione corrisponde a un anno dall'inizio dell'anno di prescrizione previsto dalla legge, fatta eccezione per i diritti citati al punto XIV. no. 3; punto XV. no. 2 e punto XVI. no. 2.

2. Inizio del termine di prescrizione

Il termine di prescrizione inizia, per tutti i casi di risarcimento dei danni, con la presa in consegna, fatta eccezione per: punto XIV. no. 3; punto XV. no. 2 e punto XVI. no. 2. XX.

XX. Luogo di adempimento e foro competente esclusivo, nozioni generali, divieto di cessione

1. Luogo dell'adempimento e foro competente esclusivo

Il luogo dell'adempimento e il foro competente esclusivo per entrambe le parti del contratto è la sede del venditore, anche nel caso di cause legali nell'ambito di processi per cambiali e assegni.

2. Nozioni generali

Qualora parti delle presenti condizioni generali di compravendita violassero le disposizioni di legge o risultassero inefficaci per qualsiasi altro motivo, questo non esonera l'acquirente dal suo dovere di presa in consegna della merce acquistata e dall'osservanza dei restanti accordi. Qualora una disposizione del presente contratto dovesse risultare inefficace, questa non pregiudica l'efficacia delle altre disposizioni. In questo caso, al posto della disposizione inefficace, ha efficacia la disposizione di legge più vicina ad essa. Quanto detto prima vale anche nel caso di lacune nelle disposizioni.

3. Divieto di cessione

I diritti dell'acquirente derivanti dal contratto di compravendita concluso possono essere ceduti solo previo benestare del venditore.

XXI. Marktplatz

Per Marktplatz valgono inoltre le seguenti particolarità.

1. Invito a presentare un'offerta

Il bene mobile non è munito di prezzo minimo ma di prezzo fisso.

L'acquirente è invitato, tramite il pulsante „richiesta di acquisto“ a effettuare un'offerta vincolante.

2. Scadenza dell'offerta, offerte, vincolo alle offerte

- a) Non esiste una „hotbid-phase“.
- b) Inserendo un numero, l'acquirente fa un'offerta vincolante („richiesta di acquisto“).
- c) Una volta effettuata una richiesta di acquisto, l'acquirente riceve una e-mail con tutti i dati importanti dell'autoveicolo e dell'offerta dell'acquirente.
- d) Una volta effettuata l'offerta, l'acquirente è vincolato alla stessa fino alla scadenza di 2 giorni lavorativi.